

Tipologia:	FISCO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2003111	Data:	28.02.2011	
Oggetto:	CONTO GIUDIZIALE DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI ANNO 2010			

CONTO GIUDIZIALE DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI ANNO 2010

Gentile Associato,

Le ricordiamo, come da nota AAMS Prot. nr.2011/2540/giochi/GST del 25/1/2011, che tutti i Concessionari, indipendentemente dal tipo di Concessione (Giorgetti, Bersani, e "rinnovate") devono redigere il "CONTO GIUDIZIALE DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI" relativo all'anno 2010 entro il mese di febbraio 2011, per le seguenti tipologie di gioco:

- a) Concorsi pronostici su base sportiva e scommesse sportive a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
- b) Scommesse ippiche.

Si fa presente che a seguito dell'unificazione dei saldi mensili dei concorsi pronostici su base sportiva e delle scommesse sportive a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, il rendiconto da presentare per queste ultime tipologie di gioco diviene unificato.

Si ricorda che nell'area riservata di AAMS sono presenti sia i modelli che i dati da inviare.

Tenuto conto dell'importanza di tale rendicontazione si consiglia di controllare attentamente i dati riportati e i relativi conteggi.

Il "Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti", completo di allegato e corredato dai documenti giustificativi dei versamenti a favore di AAMS, dovrà essere trasmesso direttamente all'Ufficio Centrale di ragioneria presso AAMS - Direzione Generale, Piazza Mastai 11, 00153 Roma.

A norma dell'art. 617 del succitato Regio Decreto 827/24, si specifica che qualora i Concessionari abbiano unito i predetti documenti giustificativi ai conti amministrativi inviati con periodicità quadrimestrale all'Amministrazione, non dovranno unire gli stessi al rendiconto giudiziale per l'anno 2010, facendo esplicito richiamo di ciò nella lettera di trasmissione del rendiconto giudiziale.

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**
il Consulente fiscale
(dott. rag. Carlo Scardovelli)

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it